

Verbale di esame congiunto e Accordo Sindacale
ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.03.2020
per l'accesso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga

Il giorno 20 Aprile 2020 in via telematica vista l'attuale situazione di emergenza epidemiologica e quindi ai sensi dell'art. 22 del DL 18 del 17.3.2020 si è tenuto l'incontro


TRA

- **Gemeaz Elior S.p.A.** rappresentata da Giovanni Magrini (giusta delega agli atti)
- **Filcams CGIL** rappresentata da rappresentata da Cinzia Bernardini
- **Fisascat CISL** rappresentata da rappresentata da Marco De Murtas
- **Uiltucs UIL** rappresentata da Gabriele Fiorino

Le Parti si sono incontrate su richiesta delle OO.SS. a seguito di istanza da parte di Gemeaz Elior S.p.A. di stipula accordo per la Cassa Integrazione in Deroga ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 17 Marzo 2020 – n° 18 per tutte le unità operative presenti sul territorio nazionale in cui operino lavoratori non rientranti nelle tutele previste dall'art. 19 del Decreto Legge 17 Marzo 2020 – n°18.

PREMESSO CHE

- a) Con Decreto Legge n. 6 approvato il 23 febbraio 2020 ed attuato con i successivi DPCM approvati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, nonché con ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, sono state emanate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- b) Considerata la dichiarazione dell'OMS del 30/01/2020, la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 e in riferimento al DL n.6 del 23 febbraio 2020, il Governo, con i successivi DPCM ha adottato "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", riprese e attuate dalle Regioni con l'emanazione di ordinanze, con tali provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, restrizioni delle attività e degli spostamenti che hanno interessato tutto il territorio nazionale, tali misure e provvedimenti hanno comportato la conseguente chiusura o contrazione di molte attività;
- c) **Gemeaz Elior S.p.A.** (di seguito, la "Società") con sede legale in Via Venezia Giulia 5/A, 20157 Milano (P.IVA 05351490965) è presente con unità produttive multilocalizzate sul territorio nazionale applicando ai propri dipendenti il CCNL "per i Dipendenti da Aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo " — sottoscritto il 08/02/2018 dalle OO.SS. Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, occupando mediamente alle proprie dipendenze più di quindici dipendenti nel semestre precedente, con n. 3171 lavoratori impiegati sul territorio nazionale;




- d) Gemeaz Elixir S.p.A. – come da informativa datata 15 aprile 2020, ha inteso estendere la CIGD ad altri 15 lavoratori in considerazione dell'acquisizione per cambio gestione appalto di unità non presenti alla data dell'informativa inviata il 7 aprile nonché a seguito dell'ampliamento del novero dei beneficiari intervenuto per tramite dell'art. 41, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 dopo l'inoltro dell'informativa. Pertanto la Società richiederà l'intervento della CIGD ai sensi delle discipline richiamate in oggetto per un numero complessivo di 405 (404 + 1) lavoratori di Gemeaz Elixir S.p.A., che, ai sensi dell'art. 41, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 e dell'art. 41, D.L. 8 aprile 2020, n. 23 risultano essere in possesso dei requisiti per beneficiare del presente ammortizzatore sociale.
- e) Il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, dal 2 marzo ovvero secondo la successiva data di decorrenza ove l'Unità Produttiva fosse stata acquisita successivamente in virtù di procedura di cambio appalto.
- f) La sospensione dei lavoratori avverrà fino ad un massimo di zero ore.
- g) La collocazione in CIGD dei lavoratori potrà avvenire previo smaltimento delle ore di ferie maturate e non godute al 31/12/19.
- h) Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:
- 1) la Società non è beneficiaria allo stato di alcun ammortizzatore sociale rispetto alle unità produttive di cui al presente Accordo (pari a 100) e non ha presentato alcuna domanda in tal senso;
 - 2) la Società non ha concreto accesso ad altri trattamenti di integrazione salariale, non sussistendo in relazione all'emergenza epidemiologica Covid – 19 i presupposti di accesso per l'intervento della CIGS, ai sensi dell'art. 20, lett. c) del D.Lgs. 148/2015.
- i) le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società, hanno chiesto di individuare, per questi lavoratori, ogni azione volta alla tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori evidenziando l'esigenza di definire forma di sostegno al reddito non essendo possibile prevedere i termini temporali di erogazione da parte dell'INPS dell'integrazione salariale;

Le Parti, come sopra qualificate, hanno raggiunto la presente intesa allo scopo di gestire la crisi occupazionale derivante dall'emergenza epidemiologica nazionale.

TUTTO CIÒ' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante del presente accordo, nel caso intervenissero modifiche delle stesse le parti si incontreranno tempestivamente al fine di verificare la continuità di quanto di seguito pattuito:

1. Le Parti, nel convenire che tale sospensione e riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni in deroga e ai correlati benefici così come disposto dal DL n.18/2020 art. 22.
2. Le Parti concordano sulla richiesta di intervento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga per n. 9 settimane, con sospensione a zero ore e/o riduzione oraria, in funzione




dell'organizzazione aziendale e garantendo l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 2 Marzo e fino al 1Maggio 2020 e comunque fino al termine delle 9 settimane in caso di cambio appalto di cui alle premesse (punto e).

3. La riduzione/sospensione dal lavoro, nel periodo richiesto, verrà effettuata a rotazione, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive nonché tenuto conto della fungibilità delle mansioni, secondo una equa ripartizione tra lavoratori e nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza determinate anche dalla normativa come richiamata in premessa;
4. Fermo il coinvolgimento delle RSU/RSA, l'Azienda potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro.
5. In merito a quanto sopra, la Società si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare lo rendano possibile, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle sedi interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione di cui alla presente domanda di Cassa Integrazione, tenuto conto delle condizioni di salute e sicurezza.
6. la Società presenterà nei termini di legge, presso la competente Divisione del Ministero del Lavoro, domanda di accesso al correlato trattamento previsto dall'art. 22 del Decreto Legge n° 18 del 17 Marzo 2020 per tutti gli appalti presenti sul territorio nazionale in cui operino lavoratori non rientranti nelle tutele previste dall'art. 19 del succitato Decreto Legge 17 Marzo 2020 – n°18 e indicati negli allegati elenchi.
7. La causale per la quale si richiede la concessione del trattamento di Cassa Integrazione in Deroga è "COVID-19 nazionale.
8. Detta istanza interesserà un numero massimo di **405 lavoratori** che svolgono il servizio presso gli appalti come indicati nell' elenco di seguito riportato e determinerà la sospensione a zero ore e/o la riduzione delle attività lavorative, con un numero massimo di **ore pari al 53%** del complessivo teorico lavorabile nel periodo, ripartiti sul territorio nazionale su un totale di complessive **n. 11 regioni** di come di meglio precisato nell'**Allegato 1**.
9. Il trattamento di Cassa Integrazione verrà riconosciuto direttamente attraverso il pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e così come previsto dall'art. 22 D.L. 18 del 17.03.2020;
10. Le OO.SS. in merito alle erogazioni normativamente previste dall'ammortizzatore utilizzato, evidenziano l'esigenza di definire forme di sostegno al reddito, non essendo possibile prevedere i termini temporali di erogazione da parte dell'Inps dell'integrazione salariale.
11. La Società, su richiesta dei lavoratori interessati, anticiperà, per il periodo come individuato al comma 2, alle normali scadenze mensili, un importo corrispondente al valore del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga che sarà liquidato dall'INPS. Detto importo sarà recuperato dall'impresa dalle competenze afferenti la 14ma e 13ma mensilità.




12. Le Parti convengono che la continuità di reddito dei lavoratori è un valore e un obiettivo condiviso, pertanto, qualora le tempistiche di erogazione diretta da parte dell'Istituto del trattamento di CGD non risultassero compatibili con tali obiettivi, si incontreranno rapidamente per individuare e definire ulteriori soluzioni, a partire dall'utilizzo del TFR, a tutela della salvaguardia reddituale delle lavoratrici e dei lavoratori.
13. Le Parti convengono di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori.
14. Le Parti concordano che, qualora futuri provvedimenti normativi andranno a ridefinire alcuni istituti disciplinati dal presente accordo, si incontreranno per riconsiderare quei trattamenti previsti dalla presente intesa.
15. Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto, sottoscrivendo il presente Accordo Sindacale in coerenza con l'Art. 22 D.L. 18/2020.
Letto confermato sottoscritto.

Per La Gemeaz Elix S.p.A.




Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL



Fisascat CISL



Uiltucs UIL

